06 68997297

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
## DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
### *UFFICIO "RELAZIONE SINDACALI"*
### *SERVIZIO "CONTRATTAZIONE COLLETTIVA*
### *IL DIRIGENTE*

COPERTINA FAX

A: ING. LELLI

DA: SERV. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

AMMINISTRAZIONE: ENEA

DATA: 21/6/2012

FAX: 06/36272943

PAGINE INCLUSA LA COPERTINA: 6

TELEFONO:

RIF MITTENTE:

OGG.:

RIF DESTINATARIO:

X URGENTE ☐ DA APPROVARE ☐ RICHIESTI COMMENTI ☐ RISPOSTA NECESSARIA ☐ DA INOLTRARE

NOTE/COMMENTI:

ENEA
UCP 33028
21 GIU. 2012
ORIG. comm
COMP.
COMP.
COMP.
COMP.
C.C. UCP SIAV
ATTI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, N.116 – 00187 ROMA
TEL. 06 68997560 – 68997561 – 68997075
FAX: 06 68997205 – 68997085

06 68997297

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0024121 P-4.17.1.14.5
del 15/06/2012
6953677

All'ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76
00196 ROMA

p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato /IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: ENEA – Ipotesi di accordo integrativo relativo al Fondo delle risorse per lo sviluppo del personale e la produttività per l'anno 2011 e per il trattamento accessorio 2012, sottoscritto in data 05/04/2012.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'art. 40-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 per l'accertamento congiunto- effettuato da questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP - sulla compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

In via preliminare, nel rinviare all'allegata nota del Ministero dell'economia e finanze, si osserva che:
- il controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa "*con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge*". La certificazione del Collegio dei Revisori deve essere quindi integrata con la certificazione da parte del Collegio dei revisori anche per quanto riguarda il personale dei livelli I e III;
- l'ipotesi di accordo in esame rinvia in più parti al verbale di accordo del 18/07/2011, il quale non risulta essere stato certificato ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto mai trasmesso a tali fini a questo Dipartimento ed a quello della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, e pertanto non può considerarsi valido. Anche il verbale di accordo del 15/07/2011 non risulta mai trasmesso ai fini dell'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e non può considerarsi valido.

Si ritiene utile altresì rammentare che la certificazione di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 del contratto integrativo del personale non dirigente ENEA 2009 e 2010 è stata rilasciata anche alla luce di quanto stabilito dal Collegio dei Revisori e nel rispetto dei chiarimenti e delle assicurazioni forniti da codesto Ente con nota del 18/05/2011, prot. n. 28644,

06 68997297

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

nella quale, tra l'altro, si precisava che "*le risorse residue dei fondi 2009 e 2010 per la premialità saranno utilizzate nel 2011 sia per l'assegnazione di premi che per istituti afferenti il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi*".

Al riguardo si chiedono chiarimenti in ordine al diverso utilizzo dei residui 2009 e 2010 previsto dall'ipotesi di accordo.

Relativamente alla costituzione dei fondi di amministrazione, si fa presente che ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, come modificati dal d.lgs. n. 150/09, la stessa non è oggetto di contrattazione integrativa ed è rappresentata nell'ambito della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di accompagnamento all'ipotesi di contratto.

Con riferimento all'indennità per oneri specifici connessi all'attività di ricercatori e tecnologi, prevista in unica misura per tutto il personale dall'ipotesi di accordo in esame, si rappresenta che la stessa è definita dalla contrattazione nazionale quale trattamento accessorio e, in quanto tale, può essere riconosciuta solo in relazione all'effettivo espletamento di verificate prestazioni aggiuntive ovvero a seguito di valutazione delle stesse e non in modo indifferenziato (art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; art. 2, comma 32, l. n. 203/2008).

Stante le suesposte considerazioni e quelle di cui alla nota del Ministero dell'economia e finanze si rappresenta che l'ipotesi di accordo in esame non può avere corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Galloni

06 68997297 SEGR IGOP

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0024045 R-4.17.1.14.5
del 15/06/2012

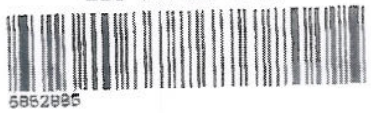

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Roma, 14 GIU 2012

a2601/12/RS/A

Prot. Nr. 53563
Rif. Prot. Entrata Nr. 47876

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
00187 ROMA

Oggetto: ENEA – Ipotesi di CCNI relativo al Fondo delle risorse per lo sviluppo del personale e la produttività per l'anno 2011 e per il trattamento accessorio 2012.

Con nota n. 20002 del 18 maggio 2012, codesta Presidenza ha trasmesso la nota Enea n. 25749 del 15 maggio 2012, recante l'ipotesi in oggetto ai fini della certificazione prevista dall'art. 40 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il suddetto accordo è corredato da una relazione tecnico-finanziaria, da una relazione illustrativa e dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 6 del 14.5.2012.

In via preliminare, si precisa di non avere osservazioni da formulare in merito alla correttezza della costituzione del fondo 2011 alla luce degli interventi normativi di contenimento della spesa in tema di trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.

La Relazione illustrativa evidenzia, infatti, la coerenza dei criteri adottati con la normativa vigente, a partire dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 189 e seguenti), dall'art. 67 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e da ultimo, dall'art. 9, comma 1, comma 2 *bis* e comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, il citato comma 2 *bis*, dell'art. 9, del D.L. 78/2010 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente

importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

In merito alla destinazione dei residui dell'anno 2010, si conferma che con nota MEF-RGS-IGOP n. 70115 del 13 giugno 2011 era stata autorizzata, in via del tutto eccezionale, una nuova procedura contrattuale per l'utilizzo di quotra parte delle risorse di competenza 2010, pari a € 1.558.740.

Al riguardo, si fa presente che gli accordi relativi, sottoscritti in data 15 e 18 luglio 2011, nonché il verbale del Collegio dei revisori n. 13 del 29 luglio 2011, non sono stati trasmessi allo scrivente ai fini dell'accertamento della compatibilità economico finanziaria. Si fa osservare infatti che l'eccezionalità della stipula del nuovo accordo non esonera dall'obbligo del rispetto della regolare procedura di verifica dei costi così come definita dal citato T.U. sul pubblico impiego.

Per quello che concerne l'utilizzo delle suddette risorse si evidenziano notevoli elementi di criticità, in particolare si osserva quanto segue.

Nella richiamata nota, lo scrivente ha preso atto delle assicurazioni dell'ente circa l'utilizzo delle risorse nel 2011, nonché della destinazione delle medesime alla premialità.

Di contro, nella relazione tecnica emerge una destinazione di quota parte delle somme di cui sopra pari a € 200.000,00 all'incremento dell'indennità di ente mensile per il personale dei livelli dal IV all'VIII; inoltre, quota parte di dette somme pari a € 405.000 è stata destinata all'incremento dell'indennità di oneri specifici per il personale dal I al III livello. Al riguardo, posto che l'art. 44, comma 5, del CCNL enti di ricerca 1994 -1997 prevede la possibilità di finanziare l'indennità di ente di cui l'art. 43, comma 2, lett. c) con le risorse del Fondo per la produttività collettiva ed individuale, di cui alla lett. e) dello stesso comma, il costante incremento della predetta indennità priva di contenuto il citato Fondo per la produttività, con la conseguenza di non consentire l'operatività dei criteri di erogazione dei compensi legati alla produttività.

Inoltre, si ritiene di dover segnalare che tale procedura contrasta con l'attuale normativa in materia di premialità.

Per quello che concerne le progressioni di cui agli artt. 53 e 54 del CCNL 1998-2001 e le progressioni di cui all'art. 15 del CCNL 2002/2005, si osserva che ai sensi dell'art. 9, comma 21 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, le progressioni comunque denominate disposte negli anni 2011/2013 hanno effetto solo ai fini giuridici.

Per quello che concerne invece l'attribuzione di fasce stipendiali superiori, si fa presente che le stesse, ai sensi dell'art. 9, comma 21 del citato decreto legge n. 78/2010, disposte negli anni

2011/2013, hanno effetto solo ai fini giuridici e, pertanto, le risorse dovranno essere "congelate" e non potranno essere utilizzate per altre finalità.

Infine, ritenuto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 40, comma 3-*sexies*, e 40-*bis*, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001, la certificazione dei competenti organi di controllo non deve avere ad oggetto esclusivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ma anche con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Per tali ragioni, alla luce delle suesposte considerazioni si rimane in attesa di ricevere la contrattazione relativa ai residui dell'anno 2010. Si ritiene, pertanto, che l'ipotesi relativa al Fondo delle risorse per lo sviluppo del personale e la produttività per l'anno 2011 e per il trattamento accessorio 2012, non possa avere ulteriore corso e si resta in attesa di conoscere l'avviso di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Canzio